

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale ARTIUM APS

DEFINIZIONE, FINALITA', PROGRAMMA

ART. 1 - L'Associazione di Promozione Sociale denominata ASSOCIAZIONE ARTIUM APS

costituita in Santa Venerina, via Umberto I n. 98, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 2 - Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere attività nei campi della cultura e dell'arte, della socialità, della ricreazione, della solidarietà, dei diritti, della formazione contribuendo in tal modo alla crescita umana e civile attraverso la forma associativa mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m. :

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi



dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; ;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione universitaria e post-universitaria, , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. j) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; ;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;



- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 10. In particolare, per perseguire le proprie finalità, l'Associazione, attraverso la creazione e gestione di un polo museale ed a iniziative diverse, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m. , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Dlgs 117/ 2017; da realizzarsi mediante la creazione e gestione di un polo museale e di un laboratorio di restauro;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs 117/ 2017; da realizzarsi tramite laboratori artistici, di restauro, mostre, ed eventi culturali;

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Dlgs 117/ 2017 ;organizzazione di passeggiate ed eventi turistici da realizzarsi attraverso l'incentivazione del turismo sociale;

4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Dlgs 117/ 2017; da realizzarsi mediante laboratori artistici e iniziative formative varie, in collaborazione con scuole ed istituzioni sia pubbliche che private;

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del Dlgs 117/ 2017;da realizzarsi mediante laboratori artistici e iniziative formative varie, in collaborazione con istituzioni sia pubbliche che private;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni

immobiliari, mobiliari e finanziarie, che riterrà opportune. L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme del Terzo settore ed alle direttive del RUNTS, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Reti associative ed enti cui sarà affiliata.

I SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso, e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e l'adozione della tessera dell'associazione e della eventuale Rete Associativa e/o Ente affiliante. Possono aderire all'associazione, in qualità di associati, anche gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In particolare, con riferimento agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., possono aderire all'associazione :

- (1) gli enti dotati della qualifica di associazione di promozione sociale;
- (2) altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale .

Il termine socio e quello di Associato utilizzati nel presente statuto, ricomprendono in ogni caso la totalità dei soci e degli associati, siano essi persone fisiche o enti diversi.

ART. 5 - Gli aspiranti devono presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno, e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6 - Entro 60 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande di

ammissione. Qualora la domanda venga accettata la qualifica di socio diverrà effettiva e previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, con atto motivato e comunicato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla deliberazione; l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva, in occasione della successiva convocazione, l'assemblea.

ART. 7 - I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione. Nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- eleggere ed essere eletti negli organismi di direzione, di garanzia, di controllo.

ART. 8 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, e delle eventuali regole e statuti degli enti a cui è affiliata l'associazione, ad osservare le delibere degli organi sociali. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;

ART. 9 - Salvo il diritto di recesso, la decadenza da socio avviene:

- per mancato pagamento della quota sociale;
- per decesso;
- per rifiuto motivato della tessera da parte degli organismi preposti;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, (valutandone la gravità a seconda dei casi) mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazioni dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci, nonché delle Reti Associative, ETS ed enti affilianti;

- intralcio del buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione.

ART. 11 - Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

I VOLONTARI

ART. 12 - L'associazione di promozione sociale svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Dlgs 117/20177 e s.m. e ii.. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 13 - Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà, contributi, erogazioni, lasciti diversi ed eccedenze degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse: quote associative e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; rendite patrimoniali; raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale; proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale; ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo, ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 15 Novembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere, o in mancanza dal segretario, sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce

ART. 15 - L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse: quote associative e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; rendite patrimoniali; raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale; proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale; ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ORGANI SOCIALI

ART. 16 - Sono organi sociali;

L'Assemblea dei soci ;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo

L'ASSEMBLEA

ART. 17 - Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti da almeno 1 mese sul libro dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da esporsi in bacheca almeno 10 giorni prima.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono essere altresì convocate anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno 10 giorni prima, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione,

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio, oltre se stesso, può rappresentare per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, al massimo 1 altro socio.

Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il

diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel



luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 18 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita dalla presenza della metà più uno dei soci, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 19 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti in prima convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto o delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'articolo 32.

ART. 20 - L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un sesto dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dagli aventi diritto.

ART. 21 - L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'art. 14 :

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 22 - L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata L'organo di controllo o almeno tre quinti dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro sessanta giorni dalla data in cui viene richiesta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 5 anni. E' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette ed è rieleggibile.

ART. 24 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART. 25 - Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, elegge al suo interno:

- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

qualora previsto, il tesoriere, è anch'esso nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete la cura della corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari, la predisposizione del bilancio preventivo (se necessario) e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione .

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.



ART. 26 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi e possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere: a parità di voti conta il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.

ART. 28 - I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni.

Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive decade.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvederà ad integrare la nomina con il primo dei candidati non eletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL PRESIDENTE



ART. 29 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per scadenza del mandato, dimissioni volontarie oppure per revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi. Al Presidente Compete presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori, sovrintendere a tutte le attività dell'associazione, sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati; nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

L'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 30 - L'Organo di controllo è nominato, in via monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e

comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

LIBRI SOCIALI

ART. 31 - È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci o degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- Il registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32 - La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali



(*) Firma su documento ufficiale